

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1693-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAIATI, DE MEO e BUFFONE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 17 febbraio 1965

MODIFICATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 marzo 1965 (Stampato n. 1029)

Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio
dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 aprile 1965*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in annue lire 424.800.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità, a decorrere dal 1° agosto 1964.

Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in lire 600.000.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Identico.